

# **ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N° 56

DEL 16/02/2016

### **O G G E T T O**

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MORTUARI - ID15SER002 - REVOCA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SOC Approvvigionamento Centralizzato di Beni e Servizi e Logistica

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI

Dott.ssa Anna Maria Maniago

nella sua qualità di dirigente delegato ai sensi del decreto del Commissario Straordinario n. 48  
del 02.10.2015;

**Premesso** che con determinazione dirigenziale EGAS n.687 dell'11/12/2015 così come rettificata con successiva determinazione dirigenziale n.6 del 05/01/2016, si è proceduto all'indizione, fra le altre, della gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, per la stipula di una convenzione per l'affidamento dei servizi mortuari ID1SER002, con contestuale approvazione delle norme di partecipazione, dello schema di convenzione, del capitolato speciale e dei corredati allegati;

**Verificato** che la procedura di cui sopra prevedeva quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello dell'affidamento a favore del prezzo complessivo più basso, ai sensi dell'art.82 del d.leg.vo n.163/2006 e quindi senza la possibilità di vagliare anche gli aspetti qualitativi delle soluzioni organizzative e progettuali eventualmente proposte dai concorrenti in relazione allo standard di servizio richiesto;

**Appurato** pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed ad esito di una più attenta valutazione del servizio appaltato e dei correlati fattori di criticità (implicazioni in sede di esecuzione, di carattere sia igienico-sanitario che pubblico-sociale), nonché delle attuali condizioni del mercato locale, che la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa risulta, a tutti gli effetti, la più pertinente e consona rispetto alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto de quo, tale da garantire l'individuazione della effettiva migliore offerta, che non può basarsi soltanto sulla semplice valutazione della componente economica;

**Visto** altresì al riguardo il parere prec 5/13/S n.55 del 23/04/2013 rilasciato dall'ANAC per l'affidamento di analogo servizio a favore di un'altra Azienda del S.S.N., con il quale la stessa Autorità suggeriva alla S.A. il ricorso alla formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto più ragionevole ed opportuna in considerazione della peculiarità e della natura delle prestazioni appaltate che richiedono di valutare al meglio la qualità del servizio proposto;

**Appurato** inoltre che:

- la L.R. n.17 del 16/10/2014 all'art.7 prevede che nelle procedure di approvvigionamento, l'Egas deve favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria e deve applicare di norma, quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381(Disciplina delle cooperative sociali), dall'articolo 35 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale)
- e che le prescrizioni di cui sopra, sono state successivamente ribadite anche nella L.R. n.26 del 12/12/2014, all'art.43;

**Verificato** inoltre che l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, a rischio od in stato di emarginazione, risulta un obiettivo strategico regionale da realizzare in occasione dell'esternalizzazione di attività sia di tipo "A" (socio-sanitarie, educative ed assistenziali) che di tipo "B" (attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi), ai sensi di quanto disposto dalla L. 381/1991 e della L.R. n.20/2006 e così come ribadito nelle pregresse Linee per la gestione del S.S.R.;

**Atteso** altresì che tale obiettivo potrebbe essere perseguito anche nell'ambito dell'appalto in oggetto mediante l'inserimento tra le norme di gara dell'aggiudicazione con il

metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa ponderazione degli elementi qualitativi inerenti le soluzioni progettuali proposte;

**Ritenuto** alla luce di quanto su esposto di revocare la procedura in argomento indetta con determinazione dirigenziale EGAS n.687 dell'11/12/2015, così come rettificata con successiva determinazione dirigenziale n.6 del 05/01/2016, ai fini di garantire in sede di gara, la corretta valutazione delle offerte anche sotto il profilo qualitativo e delle proposte di inclusione sociale;

### **DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente:

1. **di disporre** la revoca della gara indetta con determinazione dirigenziale EGAS n.687 dell'11/12/2015 così come rettificata con successiva determinazione dirigenziale n.6 del 05/01/2016;
2. **di riservarsi** con successivo atto di approvare il nuovo disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI  
Dott.ssa Anna Maria Maniago

*ATTO FIRMATO DIGITALMENTE*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA MARIA MANIAGO

CODICE FISCALE: MNGNMR54L43A456Z

DATA FIRMA: 16/02/2016 17:44:48

IMPRONTA: 9DF5FD80CB6F9296DCE0DA7CFABEC555F1004D698010BDB6C339358ACE7B2D8E  
F1004D698010BDB6C339358ACE7B2D8E53BA0695D45C1A615E0B373BEE5ACE56  
53BA0695D45C1A615E0B373BEE5ACE56E97C1E33D725FDBE03C3449BC03DB829  
E97C1E33D725FDBE03C3449BC03DB82948C2BDAB304358819DE734DF6D0E1706